

DECRETO AGOSTO

Cassa Covid con verifica dei fatturati Aziende ancora in attesa di istruzioni

Domande per le seconde settimane da presentare entro il 31 ottobre

Versamento del contributo addizionale collegato al calo del volume d'affari

Enzo De Fusco

Il 31 ottobre scade il termine di presentazione delle domande relative al secondo blocco di 9 settimane di cassa integrazione Covid-19, iniziate a settembre e previste dal Dl 104/2020, ma ancora mancano le istruzioni del Lavoro e dell'Inps sulle modalità di presentazione e di verifica del fatturato. Le ulteriori istruzioni erano state preannunciate proprio dall'Istituto con la circolare 115/2020.

Le aziende richiedenti sono tenute al versamento del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il contributo è pari al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% e al 18%, per quelle che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Sono in ogni caso escluse le aziende con una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, tenendo conto della data di inizio comunicata alla Camera di commercio.

Lo scostamento va calcolato dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Le imprese che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione dell'attività di lavoro, e che, in relazione alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del Dl 104/2020 sono soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall'Istituto.

In altri termini, come spiega l'Inps, nel mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre nell'uniemens, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi d'integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In seguito, dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese,

il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

I datori di lavoro dovranno completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa in base a quanto previsto dall'articolo 47 del Dpr 445/2020, nella quale autocertificano la sussistenza e l'indice dell'eventuale riduzione del fatturato, nonché il diritto all'esonero dal versamento del contributo addizionale.

Con riferimento alle modalità di raffronto dei fatturati, la circolare Inps 115/2020 fa un generico rinvio alle circolari delle Entrate; considerando, però, le conseguenze penali sottese alle dichiarazioni richieste appare necessario che l'Inps fornisca un'indicazione dettagliata sugli indici di calcolo e le modalità di raffronto del fatturato. La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro con l'autocertificazione sarà effettuata dall'Istituto e dall'Agenzia.

Tenuto conto che il 15 novembre scade il secondo blocco di 9 settimane, le aziende che avranno la necessità di coprire anche il periodo fino a fine anno, dovranno attivare le procedure del Dlgs 148/2015 già dai prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

Enzo De Fusco